



Il Ministro dell'Ambiente

d'intesa con il Ministro del Tesoro;

VISTO il Titolo V della legge 31.12.1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la legge 8.7.1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la legge quadro sulle aree protette 6.12.1991 n. 394 e, in particolare, gli artt. 8 e 18;

VISTO l'art. 1, comma 10, della legge 24.12.1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'Ambiente;

VISTA la proposta della Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;

VISTO il parere del Comune di Cabras, espresso con nota prot.312 del 14.1.1991;

VISTO il parere dell'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare, espresso con nota prot. 14261 del 5.6.1989;

VISTA la nota prot. ICDM/L/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si sollecita alla Regione Autonoma della Sardegna il parere relativo all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre";

VISTA la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio Conservazione della Natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le Aree Naturali Protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le Aree Naturali Protette 1994/1996;

VISTA l'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

VISTA la nota d'intesa del Ministro del Tesoro n.177851 dell'1.9.1997;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta;

DECRETA

Addì 15 GEN. 1998

ARTICOLO 1

E' istituita, d'intesa con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".

ARTICOLO 2

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di

Ventre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi tenitori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
I)	39° 59'. 95 N	08° 24'. 18 E
LL)	40° 01'. 90 N	08° 14'.00 E
MM)	39° 50'. 00 N	08° 14'.00 E
NN)	39° 50'. 00 N	08° 26M7 E
OO)	39° 52'. 72 N	08° 29'.37 E
PP)	39° 54'. 05 N	08°29'.37E

ARTICOLO 3

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31.12.1982 n. 979 e all'ait. 18, secondo comma, della legge 6.12.1991 n. 394, l'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", in particolare, persegue:

- a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
- e) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel Comune di Cabras.

ARTICOLO 4

All'interno dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto



Al Ministro dell'Ambiente

salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della legge 6.12.1991 n. 394.

In particolare sono vietate:

- a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

- ♦ nell'Isola Mal di Ventre il tratto di costa nord-occidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	39° 58'. 42 N	08° 17'. 42 E
A)	39° 59'. 25 N	08° 17'. 19 E
B)	39° 59'. 95 N	08° 17'. 51 E
C)	40° 00'. 20 N	08° 18'. 40 E
E)	40° 00'. 17 N	08° 19'. 30 E

- ♦ il tratto di mare "Su Tingiosu", da Capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il Comune di Riolo; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
I)	39° 59'. 95 N	08° 24'. 18 E
L)	39° 58'. 92 N	08° 23'. 25 E
M)	39° 58'. 48 N	08° 23'. 02 E

- ♦ il tratto di mare "Torre del Sevo", fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
N)	39° 54'. 00 N	08° 24'. 02 E
O)	39° 54'. 00 N	08° 23'. 68 E
P)	39° 53'. 85 N	08° 23'. 70 E
Q)	39° 53'. 59 N	08° 23'. 92 E
R)	39° 53'. 56 N	08° 24'. 26 E
S)	39° 53'. 68 N	08° 24'. 73 E
T)	39° 53'. 92 N	08° 24'. 73 E

- ♦ il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sud-est, per una distanza di metri 600 verso il largo parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
UI)	39° 51'. 93 N	08° 26'. 20 E
U)	39° 51'. 93 N	08° 25'. 60 E
V)	39° 51'. 65 N	08° 25'. 52 E
W)	39° 51'. 30 N	08° 25'. 71 E
X)	39° 51'. UN	08° 26' .18 E
Y)	39° 51'. 47 N	08° 26'. 71 E •
Z)	39° 51'. 93 N	08° 26'. 90 E
ZI)	39° 51'. 93 N	08° 26'. 42 E

- ♦ l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio "Il Catalano", per una distanza di metri 1.000.

In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, so-no vietati:



Al. Ministro dell' Ambiente

- a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
- b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
- e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee.

In tale zona sono, invece, consentiti:

- a) le attività di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta;
- b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;
- e) l'approdo nella zona "La Caletta" alle imbarcazioni autorizzate dall'Ente Gestore.

Zona B di riserva generale, che comprende:

- ◆ la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a partire dalla località "Su Siccu", all'interno del Golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di "Su Tingiosu", avendo intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
AA)	39° 54'. 21N	08° 28'. 60 E
BB)	39° 53'. 73 N	08° 28'. 52 E
CC)	39° 52'. 52 N	08° 26'. 95 E
Z)	39° 51'. 93 N	08° 26'. 90 E
U)	39° 51'. 93 N	08° 25'. 60 E
DD)	39° 52'. 22 N	08° 25'. 87 E
EE)	39° 52'. 51N	08° 25'. 88 E
S)	39° 53'. 68N	08° 24'. 73 E
O)	39° 54'. 00N	08° 23'. 68 E
FF)	39° 54'. 50 N	08° 23'. 38 E
GG)	39° 57'. 21N	08° 23'. 75 E
M)	39° 58'. 48 N	08° 23'. 02 E

- ◆ nell'isola Mal di Ventre l'area sud-orientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A)	39° 58'. 42 N	08° 17'. 42 E
H)	39° 58'. 55 N	08° 18'. 42 E
G)	39° 58'. 95 N	08° 19'. 15 E
F)	39° 59'. 51N	08° 19'. 32 E
E)	40° 00'. 17 N	08° 19'. 30 E

In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma !_ del presente articolo, sono vietate:

- a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta;
- b) la navigazione parallelamente alla costa.

In tale zona sono, invece, consentite:

- a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra;
- b) la balneazione;
- e) le riprese e la fotografia subacquea;
- d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

- ♦ il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma i del presente articolo, sono consentite:

- a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;
- b) le attività nautiche, previa autorizzazione dell'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti più restrittivi posti dall'Ente Gestore dell'area protetta medesima.

ARTICOLO 5

La gestione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, 2° comma della legge



31.12.1982 n. 979, dell'art 19, 1° comma, della legge 6.12.1991 n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8.6.1990 n. 142, sarà affidata agli Enti Locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la Regione Autonoma Sardegna, con il contributo di Istituti di ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e Associazioni Ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86.

ARTICOLO 6

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con Lit 490.000.000 (quattrocentonovantamiliardi), a gravare sul Capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente, nonché con la somma iniziale di Lit. 100.000.000 (centomiliardi) per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvedere ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul Capitolo 4637, la somma non inferiore a Lit. 500.000.000 (cinquecentomiliardi) per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

ARTICOLO 7

L'Ente Gestore potrà avvalersi del personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla Regione.

ARTICOLO 8

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la Regione Autonoma della Sardegna e l'Ente Gestore interessato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31.12.1982 n. 979, come modificato dall'alt. 19, 5° comma, della legge 6.12.1991 n. 394, entro 120 (centoventi) giorni dalla Convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'Ente delegato.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico con compiti di ausilio all'Ente Gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Sardegna.

ARTICOLO 9

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 DIC 1997

Edo Ronchi

Com. Im.	60	4637
Data	13/11/97	97
Es. Fin.	97	97
Partita	59652	—
Visto per la legalità e regolarità della spesa		
18/12/97		
<i>[Signature]</i>		

Com. Im.	23	1558
Data	13/11/97	97
Es. Fin.	97	97
Partita	59661	—
Visto per la legalità e regolarità della spesa		
18/12/97		
IL DIRETTORE <i>[Signature]</i>		